

SENATO DEL REGNO (N. 713-A)

RELAZIONE DELL'UFFICIO CENTRALE

COMPOSTO DEI SENATORI

CAVASOLA, *presidente*, POLACCO, *segretario*, CEFALY, PARPAGLIA e CHIRONI, *relatore*

SUL DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio**

di concerto col **Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio**

col **Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti**

col **Ministro delle Finanze**

col **Ministro del Tesoro**

e col **Ministro delle Poste e dei Telegrafi**

NELLA TORNATA DEL 4 MARZO 1912

Provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazioni

SIGNORI SENATORI. — Annunciata come idea nell'opera indagatrice della dottrina, studiata nelle possibili applicazioni sue per l'assetto economico e finanziario degli stati, la figura statale delle assicurazioni con speciale limitazione a quelle onde ha preveggente difesa la incertadurata della vita, è organicamente costituita nel disegno di legge che vien presentato all'approvazione del Senato. Ma non la parola tradisca qui il nostro pensiero: certo, non di ognuno dei molti congegni, delicatissimi sempre, di cui si compone il complesso meccanismo che dal vostro voto attende l'esser suo, è ora descritta tutta l'entità e la funzione: l'ampio organismo è qui solo composto nelle parti essenziali sue, e di queste parti è determinata l'azione in giusta armonia alla finalità

dell'ente: il regolamento e lo statuto che l'ente avrà, definiranno poi con chiarezza e precisione di tecnica, quanto occorra per la giusta applicazione dei concetti fondamentali che nel breve disegno son posti.

L'Istituto Nazionale di assicurazioni sulla vita costituito in regime di monopolio si presenta così quale creazione legittima di fronte al diritto. Legittimità, è vero, non dichiarata senza contrasti: assai minacciosi da prima, quando la novità dell'idea, eccitando l'impulso di reazione conservatrice ch'è naturale allo spirito umano, non aveva ancor dato alla coscienza giuridica la matura visione delle cose; affievolitisi poi di molto, anche pei temperamenti di cui venne agevolato il concetto informatore. Ma non spenti al tutto, s'avvertono

ancora, se non per vivace fiamma, per qualche guizzo che se ben vivido, non ha materia che ne alimenti la durata.

Si è detto che alle condizioni dello Stato mal si conviene questo nuovo monopolio, e che non si deve incoraggiarne in alcun modo la tendenza ad assorbire in sè, uscendo dai termini naturali dell'esser suo, quanto dovrebbe lasciarsi alla libera iniziativa, alla saggia ed avveduta energia dei privati: s'è detto che pur concedendo qui legittimità all'azione dello Stato, è per altro contrario al diritto, è offesa al sentimento di generale giustizia, il modo di esplicarla, che sopprimendo senza dare indennità, o indennità conveniente, il « prodotto » ottenuto dall'attività individuale spiegatasi nell'industria delle assicurazioni, si commette una spogliazione, avverso la quale la legge e la coscienza giuridica reclamano.

Questo si è detto da molti ed in vari modi e forme, e forse non sempre convenienti: ma nulla vi trovò di plausibile la maggioranza del vostro Ufficio centrale. Col dire che alle funzioni naturali dello Stato mal si convengono le aziende monopolizzatrici, non si pensa che l'asserzione è troppo ampia, e che l'ufficio dello Stato dev'essere considerato non in una rigidità ieratica di rappresentazione, ma nella scioltezza e libertà di movenze ch'è necessaria ad ogni vita attiva, e che è diversa secondo i tempi e le condizioni sociali, di cui lo Stato deve essere l'espressione sincera, materiata; non si pensa che se lo Stato non dev'essere un ente che tutto assorba, se non dev'essere un ente monopolizzatore, perchè formandolo così s'avrebbe una creazione al tutto irrazionale, vi sono per altro certe facoltà, certe forme di attività che ben si addicono ai fini dello Stato, alla sua natural funzione di supremo esponente e tutore degli interessi economici e morali della collettività. E questo dell'assicurazione della vita è uno tra i maggiori, uno dei pochi nei quali la figura della funzione di Stato agente in regime di monopolio è più facilmente giustificabile. Perchè sollecita nello spirito umano la previdenza, che è la espressione altamente morale del sentimento della conservazione di sè, e con la previdenza non eccita solo il prodotto economico del risparmio e del capitale, ma il risultato etico, superiore a qualunque altro beneficio, della responsabilità, ch'è non più

semplice sentimento ma coscienza di sè, e con questa coscienza, carattere.

E allora, se ufficio massimo dello Stato è l'educazione dello spirito nazionale, non deve egli abbandonare alla pura azione degli individui e dei privati, un mezzo che così efficacemente contribuisce a formarla: non la previdenza qual solo acquisto di virtù individuale dev'essere incoraggiata e protetta: ma della previdenza come virtù sociale, quale strumento attissimo a svolgere nella piena coscienza individuale la coscienza del cittadino, deve lo Stato farsi in ogni guisa zelante banditore. E ciò in modo ancor più notevole apparirà, quando si consideri che nell'assicurazione sulla vita operano con speciale efficacia il pubblico credito e la pubblica fiducia, così nel produrla come nei modi coi quali l'assicuratore deve provvedere alla formazione esatta del capitale dovuto: ora, a chi meglio che allo Stato si conviene una funzione che dal pubblico credito, dalla pubblica fiducia trae l'esser suo? E poi, non è ben giusto che i capitali raccolti nel paese siano adoperati a formare ricchezza nel paese stesso, e che i maggiori vantaggi che dall'esercizio di funzioni assicurative derivano, ritornino per varie maniere a beneficio del pubblico, a quel modo che il pubblico risparmio ed il pubblico credito concorrono direttamente a produrle? E questa non è pur nuova maniera di promuovere l'educazione della collettività, resa solidale nel bene individuale elevato a bene, ad interesse comune?

II.

Ma, e i dubbi sollevati sul grave argomento ebbero pur eco nei lavori del vostro Ufficio centrale, se legittima è l'azione dello Stato avocante non a sè, ma ad uno speciale ente autonomo, ch'è l'Istituto Nazionale, il monopolio di questa particolare forma di assicurazione, parve a molti che non sia egualmente giusto il modo col quale qui si disporrebbe di un diritto altrui: togliere, s'è detto, a chi con dispendi e cure ha procurato finora il servizio utilissimo delle assicurazioni sulla vita, vietare che questa maniera di attività possa continuare, e della proibizione che gli è imposta non dargli ragione d'indennizzo, è atto che offende il sentimento di equità e l'ordinamento giuridico generale.

E s'oppono, che quando si consente alle imprese attualmente esercenti le assicurazioni sulla vita, di continuar l'esistenza loro solo per gli affari conchiusi: e quando pur si concede nelle disposizioni transitorie che ne facciano di nuovi per lo spazio di un decennio, l'offesa al diritto non è reintegrata: continuar gli affari in corso par provvisione irrisoria, perchè ogni impresa oculata distribuisce i rischi assunti in modo che nel numero degli affari nuovi abbia i mezzi convenienti a tener gli impegni: e la mora del decennio potrà forse giovare alle imprese giunte a grande maturità di forze, non alle nuove che nel breve termine transitoriamente concesso non possono aver bastevole riparo delle spese iniziali fatte. Son queste giovani e deboli imprese, s'è detto, votate a morte dal monopolio, che ne soffoca l'attività ancora in sul nascere.

Non stimò l'Ufficio centrale che tali doglianze, ch'ebbero forma di fiere proteste, di consultazioni giuridiche, di pareri « per la verità », abbiano sicura ragion d'essere. Quanti sacrifici le nuove leggi, mosse a ciò da prementi bisogni di interesse generale, non hanno imposto, ed imporranno, finchè la società esista e con essa la legge determinante il giusto equilibrio fra il pubblico ed il privato interesse? Nè il divieto è giusta causa d'indennità a chi lo patisce. La personalità giuridica ha la struttura che le vien dalla legge quale giusta arbitra fra questi interessi: e nella composizione sua possono non entrare certe facoltà di agire, che la legge obbedendo a necessità di ordine pubblico o toglie al tutto, o toglie all'attività giuridica, alla personalità individuale, per attribuirle invece alla personalità di enti ch'esprimono direttamente e assumono in sé la vita e l'interesse dell'universalità. Facoltà, non è diritto per sé: e quando a sostegno dell'obiezione fatta si soggiunge che vi è un diritto naturale offeso, preesistente e superiore anche alla legge ch'è opera del momento, si solleva la questione ad un'altezza speculativa tale che trascende gli ordinamenti positivi: è soltanto la legge che dà alla personalità affermazione e carattere di energia giuridica.

S'è pur detto, che qui la legge non solo vieta, ma toglie; e toglie alle imprese esistenti di assicurazione il prodotto dell'attività loro, e le mette in tal distretta da non potere senza iattura grave finire gli affari già costituiti: è la

legge che toglie, e ciò che vuole sia tolto dà all'Istituto monopolizzatore.

No: la legge non toglie alle imprese ch'esercitano attualmente l'assicurazione sulla vita un valore che l'Istituto Nazionale nascente faccia proprio. Già, anzitutto, lascia a queste imprese ciò che hanno: e quando esse si dolgono lamentando che perdono l'avvenire e protestando che questo è pur bene loro, la risposta parrebbe agevole: ed è, ch'esse sentono come questo avvenire non sia poi tanto cosa certa loro, che con particolare cura regolano sugli affari presenti la costituzione di tutte quelle riserve e garanzie che consentano di adempiere correttamente gli impegni assunti, e nella previsione di una possibile eccedenza di rischio provvedono anche a riassicurarsi. Ma a parte ciò, e inseguendo l'argomento nella intima struttura sua, dove sarebbe in una comprensione propria, determinata, quello che vien detto bene spettante agli assicuratori e che sia veramente « espropriato » a favore dell'Istituto Nazionale? Non gli impieghi formanti il capitale generale assicurato, che nella realtà economica è di spettanza degli assicurati, non altri impieghi che nessuno tocca, non l'avviamento. Com'è giuridicamente possibile la perdita dell'avviamento, pur tanto lamentata, se non vi è acquisto all'Istituto del bene giuridico principale cui l'avviamento si riferirebbe? E che avviamento, nel significato suo economico e giuridico, è poi mai questo, se azienda e sviluppo dell'azienda dipendono interamente dal credito e dalla fiducia personale in chi la esercita?

Tuttavia, l'attuale disegno di legge, non perchè ritenesse offesa alcuna posizione giuridica, ma per coordinare equamente l'interesse del nuovo Istituto già operante con la riassicurazione, e l'interesse delle imprese esistenti, uno special rimedio ha provvisto. E ben fece. Le critiche, e le più aspre, vennero quasi tutte meno; e la proroga decennale di continuar negli affari che le imprese attuali possono chiedere (art. 29), venne stimata provvisione giovevole agli assicuratori, e giovevole alla pubblica azienda sia per l'utile che direttamente e immediatamente ne ha, sia per l'esperienza che potrà fornire nel tempo opportuni consigli per il suo migliore assetto.

III.

E giunti a questo punto: e dichiarata la ragione del disegno di legge, la formazione con regime di monopolio dell'Istituto nazionale di assicurazioni per la durata della vita umana, ente autonomo che opera con la garanzia dello Stato sollecitante credito e fiducia: dichiarato con ciò il necessario divieto che operazioni di tal natura si possano da altri e comunque fare in concorrenza illecita all'Istituto: giustificato il non essersi consentita indennità veruna per l'abolizione di facoltà esprimetisi in questa maniera d'industria assicurativa, ed il correttivo equamente proposto nelle disposizioni transitorie, il compito dell'Ufficio centrale procede sollecito al fine.

a) In breve: le disposizioni comminanti la nullità di atti compiuti in frode alla legge (articolo 4) e statuenti il divieto di azione dinanzi ai tribunali italiani, ed altre speciali sanzioni (art. cit.), sono, per quanto gravi, conseguenza strettamente derivante dal monopolio stabilito che hanno l'ufficio di cautelare. Seguono norme generali intorno alla struttura dell'Istituto che vien formato (art. 5 e seguenti), e l'azione tecnica sua; a giusto presidio della funzione di previdenza e della particolare delicatezza del negozio, è imposta e garantita una special segretezza (art. 18): e pure a difesa di tale spirito di previdenza è mantenuta l'insequestrabilità delle somme dovute per effetto di contratti di assicurazione (art. 19), salve le eccezioni sancite dalla legge commerciale (articolo 453 Codice di commercio) dove egual principio è accolto.

b) Speciali cautele determinano la posizione giuridica delle imprese e degli assicurati in riguardo ai contratti già formati: e come a questi è conservato ogni effetto che possono produrre giusta il contenuto loro, alle imprese assicuratrici sono imposti particolari obblighi diretti a fissare con modo certo in confronto alla legge vietante operazioni nuove ed all'Istituto nazionale, lo stato presente dell'azienda: e sanzioni gravi son qui ordinate, non contrastanti peraltro ai concetti accolti nell'ordinamento giuridico generale sul valore di certi atti in rispetto ai terzi. Tale è la comminata nullità del contratto a cagion di frode presunta per l'inosservanza di queste particolari

norme (art. 21): certo, è dura sanzione a carico dell'assicurato: sebben si possa dire, a parte i rilievi che si faranno in seguito, ed i consigli di saggi temperamenti, che deve pur egli rendersene in colpa, dal momento che gli è dato convenevol modo di poterla scansare supplendo con la diligenza sua l'omissione dell'assicuratore.

c) Della proibizione di ogni impresa tontinaria o di ripartizione e della liquidazione di quelle esistenti, non occorre dir qui parola che spieghi e giustifichi il savio e necessario provvedimento (art. 22 e 25): troppo nota è la storia di questi istituti, e bene accertata tecnicamente è la impossibilità loro di mantenere ai partecipanti le fiorite promesse di capitali o di rendite di gran lunga superiori al piccolo concorso dei risparmi. Le disposizioni che il disegno di legge ha su questo argomento significano rispetto e protezione vera alla pubblica buona fede.

d) Né di speciale chiarimento abbisognano le disposizioni generali e transitorie (art. 26 e 32), che s'aprono con l'impegno di proporre nuovi ordinamenti alla Cassa nazionale di previdenza: certo saranno tali, da fornire al nobile istituto integrazione e conforto a ben attingere tutta la sociale finalità sua.

Provvida è fra esse la disposizione che a miglior garanzia degli assicurati e per le opportune reintegre di riserve che risultino necessarie, concerne l'obbligo imposto alle imprese assicuratrici di presentare al Ministero di agricoltura, industria e commercio la tabella di mortalità, e di indicare il saggio d'interesse che servi di base al calcolo delle riserve matematiche alla chiusura dell'ultimo esercizio. Ben disciplinata è la possibile cessione che le imprese richieggano dei propri portafogli all'Istituto nazionale; e l'esclusiva competenza data alla quinta sezione del Consiglio di Stato di risolvere ogni contrasto relativo a tal cessione (articolo 28) ed alla riassicurazione (articolo 29), si giustifica e per la specialità del caso e la transitorietà sua, e col carattere di arbitro dato a questo alto tribunale di giustizia amministrativa. Ma in particolar modo provvida, come quella che non solo in gran parte ma totalmente concorre a vincere, se pur non a dileguare affatto, le opposizioni mosse contro i concetti fondamentali onde il disegno di legge s'informa, è la

regola che consente la concessione alle imprese attuali di continuare l'esercizio loro per un decennio (articolo 29); provvedimento che, come è detto fin sulle prime righe di questa relazione, è di utile grande alle imprese, e consente, col beneficio della osservazione oculata e dell'esperienza acquistata, di segnalare ogni difetto dell'ordinamento, e di supplirne le omissioni e correggerne le manchevolezze: provvedimento di doverosa prudenza, che determina pure le speciali condizioni necessarie a potersi concedere l'occorrente autorizzazione, e coordina l'azione delle imprese con l'esistenza dell'Istituto nazionale. Onde la cessione a questo di una parte proporzionale dei rischi assunti, e le speciali cautele imposte.

IV.

E descritto nelle linee generali sue il disegno di legge, è ora ufficio del relatore di dar notizia di vari rilievi, diversi per contenuto e per importanza: rilievi tutti che furono oggetto di speciali quesiti fatti ai ministri proponenti. I quesiti e le risposte qui allegate, mentre compiono la relazione, fermano nettamente il significato della legge, e segnano la via alla integratrice funzione regolamentare od a possibili riforme legislative. Ma l'Ufficio centrale intende che al riguardo ben rimanga distinta la natura delle osservazioni; perchè alcune sono più che altro osservazioni di forma, di collocamento o distribuzione non veramente precisa di regole, che può indurre oscurità od ambiguità: mende scusabili per il modo col quale questo disegno di legge venne formato nei vari periodi e fasi di composizione in cui passò. E qui è agevole correggere e chiarire nel regolamento e nello statuto: atti che per loro natura debbono intendere a questo netto lavoro di dichiarazione, e di più esatta forma ed ordine di disposizioni. Altre osservazioni interessano di più: hanno lasciato dubbioso l'Ufficio intorno la bontà reale di taluni provvedimenti: e vengono perciò segnalate con speciale cura, perchè nel periodo di esperienza decennale che s'apre con l'esecuzione della legge, ben si vigili e si vegga se proprio quei provvedimenti si possano ancor mantenere, o non sia il caso il caso di mutarli con nuovo atto legislativo.

E fu questa la considerazione in cui s'unirono

gli animi dei componenti l'Ufficio centrale, ch'erano in disaccordo sul metodo di porre in effetto i rilievi avvertiti, e che in minoranza pensavano se non fosse il caso di proporre senz'altro speciali modificazioni al disegno di legge. Ma persuasero a non insistere in ciò, e l'accordo esistente sulle idee fondamentali, che consigliava nella sua unanimità di non porre indugi nella sollecita formazione della legge: e l'attesa decennale, ch'è attesa di esperimento per ogni possibile riforma che i fatti consiglino.

Ecco secondo questi criteri, le osservazioni che sui singoli articoli son specialmente segnalate.

L'art. 1° lascia per la sua disposizione di parti quasi supporre che l'Istituto Nazionale sia organo di Stato, ciò ch'è espressamente escluso: ond'è necessario che, statuita la natura e l'autonomia dell'ente, e la garanzia complementare che lo Stato dà alle polizze, nel regolamento e nello statuto sia fatta l'enumerazione delle garanzie proprie dell'Istituto, sia definito l'obbligo che questo ha di costituire la riserva matematica, e siano enumerate le altre riserve: non basta, anche in corrispondenza all'art. 14, il potersi già implicitamente intendere che a ragion della natura e del fine dell'Istituto, *riserve e garanzie* speciali gli occorrono secondo la struttura e l'azione sua. L'art. 3, nel disporre che la legge non si applica ai contratti vitalizi stipulati a norma degli articoli 1789 e seguenti, del Codice civile, lascia dubbio se ciò avvenga anche per contratti vitalizi stipulati con associazioni sorte a tal fine: la ragion della legge e tutta la struttura sua affermando il monopolio, non consentono l'esclusione, ma il regolamento potrà dirlo con chiarezza; così ancora, sebbene il dubbio sia senz'altro risolto dalle ragioni e quindi dai limiti posti al divieto, è bene sia chiarita l'ultima parte dell'art. 4, nel senso che non deroga all'art. 105 del Codice di procedura civile, che dà diritto allo straniero di chiamare in giudizio davanti ai tribunali italiani un altro straniero per contratti stipulati all'estero. La presunzione di frode, la difesa del monopolio, e quindi il divieto dell'azione, non comprendono certo tal caso, ch'è pur di non facile evenienza.

Un desiderio dettato dal ricordo di ciò che normalmente s'osserva in altri ordinamenti, si riferisce al rinnovo dei consiglieri di amministrazione (art. 6): si vorrebbe che lo Statuto

dica della non rieleggibilità loro prima che interceda un certo spazio di tempo; è il dannoso infeudamento d'incarichi che si suggerisce di togliere. Di singolar plauso parve poi meritevole l'art. 8 nel disporre che fa sui contratti collettivi di assicurazione da parte di pubbliche amministrazioni: e s'augura l'Ufficio, e vivamente raccomanda, che ne sia estesa l'applicazione agli impiegati dello Stato: ma vorrebbe che qui e in rispetto all'art. 10, sian regolate nei riguardi degli impiegati assunti senza prospettiva di stabilità, la validità e la risoluzione della polizza in caso di licenziamento, data la temporaneità del rapporto d'impiego: e anche vorrebbe che nel regolamento o nello statuto sian posti limiti al diritto di preferenza che per l'assunzione agli impieghi dell'Istituto è dato al personale delle imprese private: diritto che qui sarebbe ristretto soltanto dalla dichiarazione d'inidoneità. Ed è pur desiderio che in riguardo all'art. 11 sia chiarita la voce *premi* nel senso che qui veramente ha di *compensi* eccezionali ai più attivi produttori; e che la possibilità di dar tale incombenza del produrre ai segretari comunali, sia opportunamente regolata, e all'occorrenza limitata, a fin d'impedire che dell'ufficio comunale si abusi in danno dei comunisti.

Nè il regolamento, ed in special modo lo statuto potranno trascurare, come già si avvertì in riguardo all'art. 1, di rigorosamente definire l'obbligo, la funzione e le specie delle riserve, di cui negli articoli 14 e 15 è parola: e di meglio specificare la differenza tra gli investimenti della riserva matematica e delle disponibilità patrimoniali. Al qual riguardo, l'Ufficio, mentre vorrebbe siano escluse o limitate a casi degni di special considerazione per circostanze di carattere generale, le operazioni sul quinto degli stipendi e delle paghe di cui al n. 8 dell'art. 15, fa voti che sia estesa la facoltà di cui al n. 5 pei mutui ad enti locali garantiti da delegazioni di tributi fondiari, come avviene per la Cassa depositi e prestiti; certa e sicura è pur qui la bontà dell'impiego facilmente realizzabile al bisogno. Di non lieve difficoltà nella pratica è poi parso l'ordinamento dato ai *repertorii* nell'art. 19, ch'è una delle forme già segnalate e dirette al fine di determinare lo stato dei rapporti attuali fra imprese, assicurati, ed Istituto Nazionale: difficile riu-

scirà a questi ultimi la verifica del repertorio, essendone unico il deposito presso l'ufficio del registro del luogo principale di ciascuna impresa. E pur eccessiva parrebbe la nullità del contratto legalmente stipulato, incorsa a cagion dell'inadempimento di un obbligo formale imposto dalla legge nuova ad un solo contraente, e nel solo interesse dell'Istituto di Stato or creato: gravità alla quale già s'avvertì; e sebbene si possa giustificarla come avvenne di fare, pure pensa l'Ufficio che nel regolamento si possa e si debba provvedere ad una miglior protezione dell'assicurato recando a conoscenza sua, con special modo di pubblicità o di facili informazioni, il pericolo che gli sovrasta nel caso non supplisca con la diligenza sua all'inazione od errore altrui: e anche consentendogli di trasportare la sua assicurazione presso l'Istituto Nazionale, salvo il diritto di ricupero che contro l'impresa gli è concesso. Ciò ch'è ancor più giusto nel caso di omissione avvenuta nel repertorio compilato d'ufficio per provvedimento del Ministero di agricoltura, industria e commercio, secondo l'art. 21 dispone.

Speciali penalità son pure sancite in questo articolo per l'inosservanza di quanto vi è ordinato in rispetto al *repertorio*; e sebben si vegga che i fatti particolari cui si riferiscono non ne consentono il cumulo, che cioè il fatto della non presentazione del repertorio nel termine fissato è altro dalla incompiutezza totale o parziale relativa al riferimento o iscrizione delle singole polizze, pure è opportuno ne sia fatta dal regolamento dichiarazione più netta. Ma specialmente opportuno pare all'Ufficio centrale che sia ben fermato il carattere della concessione alle imprese attuali di poter continuare la loro azienda pel decennio. Certo, è ben giusto che al Governo sia lasciata libertà di apprezzare senza obbligo o responsabilità la convenienza di consentire la concessione chiesta: ma è agevole intendere che la concedibilità rimane quale stato normale a favor delle imprese che, essendo già in regola con l'articolo 19, soddisfino alle speciali condizioni a ciò necessarie (art. 28). Tanto più normale, si può soggiungere, quando si pensi che al vantaggio delle imprese è coordinato il vantaggio dell'Istituto nazionale, che il Governo non può davvero aver interesse di danneggiare male limitando le riassicurazioni; al qual riguardo non

par dubbio il diritto delle imprese di riassicurarsi come vogliono, rispetto alle assicurazioni che contrattino prima che incominci l'esecuzione della legge. E, infine, non meno opportuno pare all'Ufficio centrale che della deroga contenuta negli articoli 28 e 29 alla giurisdizione ordinaria con la special competenza data alla quinta Sezione del Consiglio di Stato, e già segnalata, ben siano fissati nel regolamento i termini: disposizione, come già s'avvertì, specialissima per l'oggetto e per il tempo, non deve, non può significare nuove tendenze legislative nell'ordinamento della giurisdizione ordinaria e della giustizia amministrativa.

Questi desiderii e voti dell'Ufficio centrale ebbero il pieno assenso del Governo. E questo assenso, che risulta dalle risposte qui allegate, che racchiudono un formale e solenne impegno, danno sicura fidanza che le disposizioni del regolamento e dello statuto, saranno condotte in conformità intera ai voti così pienamente accolti.

V.

Ed è or tempo di concludere.

Il vostro Ufficio, signori Senatori, ha con ogni cura esaminato il disegno di legge in tutto l'esser suo, così nei concetti fondamentali che gli servono di base come nei provvedimenti che in special maniera definiscono la struttura e l'azione dell'Istituto Nazionale, la posizione delle imprese assicuratrici esistenti e la condizione degli assicurati. E ragioni dedotte da condizioni di pubblica economia, di morale e di diritto hanno ingenerato in tutti i membri dell'Ufficio la convinzione profonda, non scossa da dubbiezze e da proteste sollevate nelle memorie e petizioni presentate, che allo Stato ben si convenga il servizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana, e che giustificato apparisce il monopolio dell'Istituto Nazionale: e perchè questa forma di previdenza è educazione, e perchè nella formazione generale delle assicurazioni sulla vita operano fortemente credito e fiducia pubblica, è questo un pubblico servizio che allo Stato deve giustamente risalire.

E più spinge a pensar così, la considerazione che con questo nuovo ordine di idee e di provvisori si ha felice e sicuro avviamento a ben definire il problema urgente dell'assetto delle pensioni, con vantaggio grande del pubblico

bilancio. Nè ci fermò l'obbiezione che l'educare alla previdenza è già negli Istituti di risparmio: troppo diverso è nell'assicurazione il modo di prodursi dello spirito di previdenza, diversa è la natura del rapporto che si costituisce fra le Casse di risparmio ed i depositanti, da quello che è fra l'istituto assicuratore e gli assicurati: e l'Ufficio fa anzi special voto al riguardo perchè sia bene agevolata la formazione delle piccole assicurazioni.

Ma una raccomandazione che potrebbe essere quasi ammonimento, fa l'Ufficio centrale al Governo. Si è detto nel contrastare se non la legittimità astratta, il vantaggio vero di questo nuovo ordinamento, che l'Istituto Nazionale delle assicurazioni ed il monopolio che ne forma la vita, determineranno nuovi e molti impieghi, e corse affannose, e pressioni urgenti, che la politica non scansa, ma sopporta. Si è detto: e in vario modo, e con vari esempi si vorrebbe confortare il dubbio: ma la legge dice, e i regolamenti e gli statuti diranno meglio qual siano le condizioni degli impiegati che l'Istituto assumerà al suo servizio; e questa condizione giuridica non muterà e non dovrà mutare, perchè altrimenti si muterebbe da quel che è, e da quel che deve continuare ad essere, l'Istituto Nazionale, per farlo diventare organo male aggiunto alla struttura normale dello Stato. Or non è possibile, e penserà sicuramente a ciò il Governo, e vigilerà il potere legislativo, che l'istituzione giusta e provvida nelle ragioni sue, pericoli per difettosa esecuzione. Anche della concorrenza esercitata dallo Stato nel raccogliere e curare i privati risparmi si era mal prognosticato: ebbene, le splendide vittorie ottenute sui non lieti prognostici, siano oggi confortevole augurio che l'Istituto Nazionale di assicurazioni sulla vita nasca e si mantenga sorgente feconda di educazione al risparmio ed alla previdenza, di credito uscente dal capitale nazionale, di forte unione nel concetto e nella vita dello Stato dell'interesse e dell'educazione dei singoli che lo compongono. E attorno a questa alta idea di Stato italiano si concentrino e si serrino una forte virtù ed un nobile interesse individuale: la virtù che è nella previdenza, l'interesse che è nel risparmio assicuratore.

Addì, 23 marzo 1912.

CHIRONI, *relatore*.

QUESITI

QUESITO PRIMO

Art. 1.

Si nota che la dichiarazione di garanzia dello Stato fatta prima della dichiarazione di autonomia dello Istituto produce l'impressione che si tratti non di un ente per se stante, ma di un organo di Stato.

Si amerebbe che nel regolamento e nello statuto precedesse la enumerazione delle *garanzie proprie* dell'Istituto, seguito dalla dichiarazione della garanzia dello Stato, della quale risulterebbe il carattere complementare.

Si avrebbe così l'occasione di definire l'obbligo per l'Istituto autonomo di *costituire* la riserva matematica e di enumerare le altre *riserve*.

RISPOSTA AL QUESITO PRIMO

Dal contesto degli articoli 1, 14 *a*, e *b*, e 15 emerge chiaramente che la garanzia delle polizze da parte dello Stato, dichiarata nell'articolo 1, è soltanto sussidiaria; nel caso cioè in cui le disponibilità dell'Istituto, per circostanze assolutamente imprevedibili e di probabilità lontanissima, non fossero sufficienti al soddisfacimento degli impegni dell'Istituto verso gli assicurati.

L'obbligo da parte dell'Istituto Nazionale di costituire la riserva matematica non ha bisogno di esplicita dichiarazione. Esso è direttamente dipendente dalla natura degli impegni che derivano all'Istituto Nazionale dai contratti di assicurazione assunti. Invero, la riserva matematica costituisce debito dell'impresa assicuratrice verso la massa degli assicurati, e, poichè trattasi di debito non accertato, ma dipendente da speciali previsioni sulla mortalità futura degli assicurati, e sul futuro saggio di rendimento dei capitali, è evidente che l'Istituto Nazionale dovrà essere libero, entro i limiti fissati dalla tecnica attuariale, di provvedere con particolari norme tecniche all'accertamento

dell'ammontare della riserva matematica. A ciò provvede l'art. 15, demandando allo statuto la determinazione di siffatte norme. All'infuori dell'obbligo di costituzione della riserva matematica che è, ripetiamo, insito alla natura delle operazioni che dovranno essere esercitate dall'Istituto Nazionale, il disegno di legge fa obbligo di costituire altre riserve. Così l'art. 14 prevede la costituzione di una *riserva ordinaria* con prelevamento dagli utili, in misura anche superiore alla percentuale prescritta dall'articolo 182 del Codice di commercio per le società anonime. E prevede anche la costituzione di una riserva di garanzia e di riserve straordinarie che sono complemento alla riserva matematica, in quanto sono destinate a provvedere a quegli oneri che potessero derivare all'Istituto per fatti eccezionali che agiscano, al di fuori degli schemi di previsioni sui quali furono calcolate le riserve matematiche, o sulla mortalità degli assicurati, o sul saggio d'investimento dei capitali.

QUESITO SECONDO

Art. 3, n. 5.

La *esclusione* dalle disposizioni dell'art. 1 si estenderebbe anche ad una Società che sorgesse allo scopo determinato per fare contratti di vitalizi? Per l'art. 4 comma secondo parrebbe di no: ma sorge il dubbio.

Si desidera uno schiarimento.

RISPOSTA AL QUESITO SECONDO

La esclusione prevista dall'art. 3 per i contratti vitalizi, di cui all'art. 1789 del Codice civile, non comprende evidentemente il caso di esercizio sistematico dei contratti stessi da parte di una Società. L'esclusione si intende limitata ai contratti vitalizi che sono fondati sui rapporti di parentela o su rapporti personali più che su rapporti economici; e tali li ha configurati la lunga tradizione storica e legislativa.

QUESITO TERZO

Art. 4.

Se il contratto fosse stato stipulato all'estero da uno straniero sarebbe a costui impedito l'esercizio di qualunque azione che eventualmente gli convenisse promuovere nel Regno?

Si desidera un chiarimento.

RISPOSTA AL QUESITO TERZO

L'ultimo capoverso dell'art. 4 concerne evidentemente il divieto fatto ai regnicoli, che avessero stipulato all'estero contratti di assicurazioni sulla vita, di adire l'autorità giudiziaria nel Regno. È molto difficile configurare l'azione dello straniero che avendo stipulato contratto di assicurazioni all'estero, intenda sperimentare un'azione giudiziaria nel Regno contro impresa anche, necessariamente, straniera. Comunque, la dizione dell'articolo non esclude la possibilità di una tale azione.

QUESITO QUARTO

Art. 6.

Si desidera un limite alla rieleleggibilità per impedire l'infedeltà?

Il regolamento e lo statuto potrebbero accogliere tale desiderio?

RISPOSTA AL QUESITO QUARTO

L'art. 6 del disegno di legge rimanda allo statuto la determinazione delle norme che fissano la durata in carica dei componenti il Consiglio di amministrazione e il modo di rinnovamento del Consiglio stesso. Lo statuto disciplinerà, quindi, anche i casi ed i limiti di rieleleggibilità così dei funzionari come dei cittadini che non siano funzionari dello Stato, chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione.

QUESITO QUINTO

Art. 8 e 10.

L'Ufficio plaude al concetto della assicurazione degli impiegati delle pubbliche amministrazioni e ne raccomanda espressamente la estensione anche ai funzionari dello Stato.

Rispetto agli impiegati dell'Istituto opportunamente assunti senza prospettiva di stabilità, l'Ufficio desidera un chiarimento circa la validità e la risoluzione della polizza in caso di licenziamento, data la temporaneità del rapporto d'impiego.

E l'Ufficio desidera pure una limitazione regolamentare al diritto di preferenza per l'assunzione agli impieghi dell'Istituto del personale delle imprese private, limitato, secondo l'articolo soltanto dalla dichiarazione di inidoneità.

RISPOSTA AL QUESITO QUINTO

L'art. 8 lascia facoltà al Consiglio di amministrazione di accettare, a speciali condizioni, contratti collettivi di assicurazioni anche da parte di pubbliche amministrazioni. Il Governo nel proporre la disposizione sopra indicata si è ispirato al proposito di rendere possibile alle amministrazioni locali di giovare della economicità di organizzazione e della larga base di esercizio delle assicurazioni da parte dell'Istituto nazionale, per ridurre e trasformare l'onere delle pensioni che grava sempre più sensibilmente anche sui bilanci degli enti locali. Per quanto concerne i funzionari dello Stato, ci è grato poter rassicurare l'Ufficio centrale, riportando il pensiero manifestato alla Camera dei deputati dal Ministro del tesoro nella recente discussione del bilancio di assestamento per l'esercizio 1911-12.

« La questione delle pensioni può entrare in una fase molto favorevole dopo che la Camera ha creato l'Istituto delle assicurazioni, poichè il Governo intende per i nuovi impiegati di definire il grave problema in rapporto appunto al nuovo Istituto ».

Lo speciale contratto di assicurazione previsto dall'art. 10 per gli impiegati dell'Istituto potrà opportunamente contenere una clausola di rescissione, in caso di licenziamento. E poichè lo stesso art. 10 stabilisce che lo statuto determinerà le clausole del contratto di assicurazione e la misura della somma assicurata, il Governo prende impegno che nella formulazione dello statuto si terrà conto dell'opportuno suggerimento dell'Ufficio centrale.

Per quanto concerne, poi, l'assunzione del personale dell'Istituto nazionale, lo statuto sta-

bilirà anche i limiti e le modalità della preferenza che si ritenne conveniente di accordare agli impiegati che da tre anni almeno prestino servizio presso imprese di assicurazioni sulla durata della vita umana.

QUESITO SESTO

Art. 11.

A scanso di equivoci si vorrebbe chiarito il significato della parola *premi* adoperata nel 1° comma per significare compensi eccezionali ai più attivi produttori.

E si vorrebbero esclusi dai produttori di affari o almeno ridotti a casi singolarissimi i segretari e gli impiegati comunali, per un diverso concetto dell'Ufficio comunale in servizio dei comunisti e per i facili abusi in danno di questi.

RISPOSTA AL QUESITO SESTO

La parola *premi* è adoperata nell'articolo 11 per indicare compensi che l'Istituto eventualmente decida di concedere ai più attivi produttori, in proporzione della produzione realizzata in un congruo periodo di tempo.

Il proposito del Governo di promuovere con l'azione dell'Istituto Nazionale la diffusione dello spirito di previdenza, specialmente nelle classi popolari, ha consigliato la disposizione dell'articolo 11 che dà facoltà all'Istituto di servirsi dei segretari e degli impiegati comunali in qualità di agenti produttori.

Fin da parecchi anni, i segretari comunali esercitano l'Ufficio di agenti di imprese private di assicurazione sulla vita, senza che tale loro funzione abbia dato luogo ad inconvenienti, o ad abusi in danno dei comunisti. Ad ogni modo, il Governo si riserva di prescrivere nel regolamento per l'applicazione della legge tutte quante quelle guarentigie che possano valere a prevenire possibili incompatibilità tra le pubbliche funzioni affidate agli impiegati comunali e la loro eventuale qualità di agenti produttori dell'Istituto Nazionale.

QUESITO SETTIMO

Art. 14.

Sembra necessario definire semplicemente obbligo, funzione e specie delle *riserve*.

RISPOSTA AL QUESITO SETTIMO

Nella risposta al quesito primo furono definiti il significato, le funzioni ed i limiti delle riserve. Per quanto attiene alla riserva ordinaria il concetto giuridico ed economico di essa è chiaramente inteso, e per le disposizioni relative del Codice di commercio, e per gli insegnamenti della pratica commerciale.

Per quanto concerne poi la riserva matematica, la riserva di garanzia e le riserve straordinarie, lo Statuto disciplinerà analiticamente la costituzione, la misura ed i fini di ciascuna riserva; nella stessa maniera che, nell'ordinamento privato dell'esercizio delle assicurazioni, le imprese regolano siffatta materia nello statuto costitutivo di ciascuna impresa.

QUESITO OTTAVO

Art. 15.

Circa la costituzione delle riserve matematiche vedere *nota* sull'art. 1° circa definizione e obbligo di sua formazione.

E per quanto riguarda gli impieghi si desidera meglio specificata la differenza che dovrebbe esservi tra gli investimenti delle riserve matematiche e gli investimenti delle disponibilità patrimoniali.

Si vorrebbero escluse, o limitate a casi degni di speciali riguardi per circostanze di carattere generale, le operazioni sul *quinto* degli stipendi e delle paghe di cui al n. 8.

Si desidera una spiegazione sulla possibilità della formazione di un *patrimonio* e di investire in immobili *disponibilità patrimoniali* se gli utili netti sono devoluti per intero alla Cassa Nazionale di previdenza.

Si bramerebbe che, a tempo opportuno, fosse estesa la facoltà, di cui al n. 5, art. 15, per mutui ad enti locali garantiti da delegazioni di tributi fondiari, come per la Cassa depositi e prestiti.

RISPOSTA AL QUESITO OTTAVO

Gli investimenti prescritti dall'art. 15 sono tutti sicuri ed a reddito quasi stabile.

Il Consiglio di amministrazione, peraltro, tenuto conto della speciale funzione della riserva matematica e del progressivo sviluppo degli affari provvederà, con prudente arbitrio, alla

distribuzione delle disponibilità dell'Istituto nei vari investimenti indicati, e forse anche nell'ordine di preferenza in cui sono segnati nell'art. 15.

Il secondo comma di questo articolo parla di riserva matematica e di disponibilità patrimoniali, perchè si è voluto chiaramente distinguere la natura delle varie riserve che debbono essere costituite dall'Istituto. La riserva matematica, come fu detto nella risposta al quesito primo, è un debito a calcolo, della impresa assicuratrice verso la massa degli assicurati, mentre le altre riserve costituiscono disponibilità di natura patrimoniale dell'Istituto, cui l'Istituto attinge soltanto nel caso di eventi straordinari, al di fuori cioè del normale svolgimento tecnico e finanziario della vita dell'Istituto.

Si spiega così agevolmente come l'Istituto Nazionale delle assicurazioni, che è destinato, in breve volgere di tempo, ad avere riserve matematiche per l'ammontare di centinaia di milioni, possa costituirsi considerevoli riserve straordinarie e di garanzia, le quali troveranno investimento in una delle forme descritte nell'art. 15 ed anche in beni immobili.

Il Governo si riserva di studiare la possibilità di estendere la facoltà di cui al n. 5, articolo 15 per mutui ad enti locali garantiti da delegazioni di tributi fondiari.

QUESITO NONO

Art. 21.

Si nota la difficoltà pratica delle verifiche del repertorio da parte degli assicurati, dopo il deposito unico di esso presso l'Ufficio del registro del luogo della sede principale di ciascuna impresa. (Venezia o Milano per quasi tutta l'Italia).

Si ritiene eccessiva rispetto all'assicurato la nullità del contratto, legalmente stipulato, a cagione dell'inadempimento di un obbligo formale imposto dalla legge nuova ad un solo contraente e nel solo interesse dell'istituto di Stato di nuova creazione.

Si amerebbe una maggiore e più pratica garanzia dello interesse dell'assicurato e che in ogni caso l'inadempimento dell'obbligo imposto all'assicuratore non facesse perdere all'as-

sicurato la sua assicurazione, la quale potrebbe passare di diritto all'istituto Nazionale.

Si chiede se la disposizione assoluta della nullità del contratto potrebbe essere applicata anche nel caso di omissione nel repertorio compilato di ufficio per provvedimento del Ministero dell'agricoltura e commercio.

Parimenti si desidera chiarito il dubbio nascente dal confronto del quarto e del quinto comma sulla applicabilità di una sola o di due pene pecuniarie per lo stesso fatto della mancata presentazione del repertorio.

RISPOSTA AL QUESITO NONO

La difficoltà pratica della verifica da parte degli assicurati del repertorio delle polizze di assicurazioni sulla durata della vita umana, prescritta dall'art. 21 del disegno di legge, può essere facilmente ovviata con una disposizione del regolamento, nella quale sia fatto obbligo a tutti gli uffici del registro di accogliere le richieste da parte degli assicurati di verifica d'ufficio della inclusione nel repertorio, delle polizze che li riguardano. Le richieste sopra indicate verrebbero trasmesse all'ufficio dove il repertorio venne depositato, e, senza spesa alcuna, la ricerca dovrebbe essere fatta d'ufficio, in un congruo periodo di tempo.

In ogni caso, poi, anche quando la negligenza dell'assicuratore portasse per conseguenza la nullità del contratto, l'art. 21 tutela in modo ampio gli interessi degli assicurati; poichè esso fa obbligo alle imprese assicuratrici di restituire i premi pagati dall'assicurato assieme agli interessi annui capitalizzati alla fine di ciascun periodo annuale.

Tale rimborso è notevolmente superiore così alla misura del valore di riscatto della polizza, come all'ammontare della riserva matematica corrispondente alla durata del contratto di assicurazione. Cosicchè, l'assicurato mediante passaggio delle somme rimborsate potrà sempre continuare presso l'Istituto Nazionale, il contratto di assicurazione, al quale fine saranno date le opportune disposizioni.

Per quanto concerne cumulabilità delle pene pecuniarie di cui ai commi 4° e 5° dell'art. 21, non pare vi possa esser dubbio d'interpretazione; in quanto il comma 4° prevede e regola soltanto il caso di compilazione d'ufficio del

repertorio delle polizze e stabilisce le penalità relative; mentre il comma 5° stabilisce le penalità per il caso di omissione di singole polizze e la misura delle penalità è commisurata a ciascuna omissione. Ad ogni modo, il regolamento in applicazione della legge provvederà a chiarire le disposizioni sopra indicate.

QUESITO DECIMO

Art. 25.

L'Ufficio ha rilevato la gravità della deroga alla giurisdizione ordinaria per la risoluzione delle controversie nascenti dalla cessione dei portafogli delle imprese private.

E si desidera una esplicita assicurazione che il caso non significhi tendenza legislativa nuova.

RISPOSTA AL QUESITO DECIMO

La competenza esclusiva della V sezione del Consiglio di Stato a giudicare in merito all'obbligo fatto all'Istituto Nazionale di accettare la cessione dei portafogli da parte di imprese private di assicurazione, era consigliata e dalla specialità della controversia e dal carattere quasi arbitrale che si volle dare al giudizio del più alto Consesso amministrativo, e anche dalla durata, relativamente breve, della possibilità di siffatti giudizi.

Il Governo non ha difficoltà a rassicurare l'Ufficio centrale che tale deroga alla giurisdizione ordinaria non ha e non può avere significato di nuova tendenza legislativa.

QUESITO UNDICESIMO

Art. 29.

a) In relazione alle condizioni prima e seconda imposte dall'art. 29 per la continuazione delle loro operazioni all'imprese private di assicurazione, si desidera conoscere come si intenda l'obbligo dell'impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato della metà dei premi riscossi, vale a dire se per la metà della intera riscossione, o per la metà depurata dalla riassicurazione presso l'Istituto Nazionale.

b) Si desidera chiarito se le disposizioni dell'art. 18, applicate al 29, sieno quelle della competenza della V sezione del Consiglio di Stato, o quali altre.

c) Rispetto all'ultimo comma di questo articolo si desidera conoscere che avvenga rispetto alle riassicurazioni usuali delle imprese private nel periodo intermedio fra la entrata in vigore della legge e l'inizio delle assicurazioni dirette da parte dell'Istituto Nazionale.

RISPOSTA AL QUESITO UNDICESIMO

a) La seconda condizione prescritta dall'articolo 29 per l'autorizzazione a continuare, nel Regno, durante un decennio, l'esercizio delle assicurazioni da parte dell'imprese private, va intesa nel senso che le imprese sono obbligate ad impiegare in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, solo la metà dei premi riscossi in proporzione del rischio che rimane all'impresa, al netto cioè della cessione del 40 per cento di ciascun rischio fatta all'Istituto nazionale, secondo quanto è stabilito dalla prima condizione dello stesso articolo 29.

b) Il richiamo fatto nell'articolo 29 alle disposizioni dell'articolo 28 si riferisce esclusivamente all'obbligo dell'Istituto nazionale di accettare la cessione dei portafogli, anche dopo la emissione di nuove polizze da parte delle imprese private di assicurazione, per effetto dell'autorizzazione a continuare, nel Regno, per un decennio le operazioni di assicurazione, subordinatamente alle condizioni stabilite dall'articolo 29.

c) La data di entrata in vigore della legge, a norma dell'articolo 32, dovrà essere fissata dal regolamento per l'esecuzione della legge stessa; e il Governo curerà che tale data coincida con la compiuta organizzazione amministrativa e tecnica dell'Istituto nazionale.

Ad ogni modo, non pare che il quesito prospettato possa avere importanza pratica, poichè la cessione dei rischi da parte delle imprese private all'Istituto nazionale non potrà iniziarsi che posteriormente al decreto di autorizzazione a continuare le operazioni di assicurazione nel Regno, decreto che è anch'esso posteriore alla data di andata in vigore della legge.

Nell'intervallo le imprese private esercenti le assicurazioni sulla vita continueranno nelle operazioni alle condizioni della legislazione ora vigente.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

DELLO ISTITUTO NAZIONALE DI ASSICURAZIONI.

Art. 1.

Le assicurazioni sulla durata della vita umana, in tutte le loro possibili forme, sono esercitate in regime di monopolio, dall'Istituto nazionale di assicurazioni, che è istituito con sede in Roma.

Le polizze di assicurazione emesse dall'Istituto nazionale sono garantite dallo Stato.

L'Istituto nazionale di assicurazioni ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, che la eserciterà nei modi e nelle forme che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

L'ordinamento dell'Istituto sarà disciplinato da uno statuto organico, che determinerà altresì le norme per la istituzione e l'esercizio delle sedi compartimentali e delle agenzie locali.

Lo statuto organico dell'Istituto sarà approvato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 2.

Le società, associazioni, compagnie, imprese e privati, che comunque esercitano nel Regno l'assicurazione sulla durata della vita umana, non potranno mai pretendere dallo Stato o dall'Istituto nazionale di assicurazioni garanzie, compensi o indennità per qualsivoglia titolo o causa, in relazione alle conseguenze che dipendano, anche in via indiretta, dal monopolio stabilito con questa legge, di qualunque specie esse siano.

Continueranno i suddetti assicuratori ad eseguire i contratti in corso e a riscuoterne i premi, a norma dell'art. 20. Ma gli assicurati nulla potranno mai pretendere o reclamare, a loro volta, contro lo Stato o contro l'Istituto nazionale di assicurazioni, in qualsiasi caso di inadempimento, o non regolare adempimento, delle rispettive obbligazioni dei loro assicuratori.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano:

1° agli istituti di previdenza destinati per legge a provvedere a trattamenti di quiescenza o di pensione;

2° alle casse di previdenza già riconosciute per decreto reale;

3° alle Società di mutuo soccorso, non aventi scopo di speculazione, che assicurino ai loro soci un capitale non superiore alle lire 1000 o una rendita non superiore alle lire 400 annue;

4° alle amministrazioni pubbliche e alle aziende private, in quanto provvedono direttamente al trattamento di quiescenza, o di pensione o a sussidi in caso di morte per il loro personale;

5° ai contratti vitalizi stipulati a norma degli articoli 1789 e seguenti del Codice civile.

Art. 4.

Sono nulli e senza effetto i contratti di assicurazione sulla durata della vita umana conclusi nel Regno in frode della presente legge e nessuna azione può essere esercitata per la esecuzione dei contratti medesimi od anche solo in risarcimento di danni o in rimborso di spese.

Chiunque assuma o procuri o induca altri a procurare contratti o proposte di assicurazione nell'interesse di imprese italiane o straniere è punito con multa nella misura dal 10 al 20 per cento della somma assicurata o del valore capitale del contratto di rendita vitalizia.

Nel caso di più contravvenzioni a questa disposizione la multa sarà sempre applicata nella misura del 20 per cento.

In caso di recidiva la multa sarà raddoppiata.

Le anzidette penalità non si applicano agli assicurati.

L'importo delle multe applicate a norma del presente articolo è devoluto per metà alla Cassa nazionale di previdenza e sarà attribuito al fondo delle pensioni operale; l'altra metà è devoluta a coloro che hanno scoperto la frode e al personale dell'Istituto nazionale nei modi e nelle proporzioni che saranno stabiliti dallo Statuto.

Per i contratti di assicurazione sulla vita dell'uomo stipulati all'estero non può essere esercitata alcuna azione nel Regno.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assicurazioni è composto di nove membri ed è costituito con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio dei ministri. Con lo stesso decreto si provvederà alla nomina del presidente e del vice-presidente del Consiglio.

Del Consiglio di amministrazione fanno parte:

a) quattro funzionari dello Stato, scelti due dal ministro di agricoltura, industria e commercio, e due dal ministro del tesoro;

b) quattro cittadini che non siano funzionari dello Stato e che abbiano dato prova di capacità tecnica e amministrativa in Istituti di emissione, di credito e di previdenza;

c) il direttore generale della Cassa nazionale di previdenza.

Il direttore generale dell'Istituto nazionale interviene alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Gli uffici di direttore generale e di consigliere di amministrazione sono incompatibili con la qualità di senatore e deputato e con qualunque carica pubblica elettiva.

Il presidente sarà scelto fra i consiglieri di cui alla lettera b)

Ai funzionari dello Stato chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304.

Art. 6.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica e si rinnovano, per il tempo e con le norme che saranno stabilite dallo Statuto organico, che determinerà pure i casi ed i modi di eventuale revoca dei consiglieri.

Con decreto reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio saranno fissati la misura e il modo di retribuzione dei consiglieri di amministrazione delle categorie a e b del precedente articolo.

Art. 7.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio nominerà, su proposta del Consiglio di Amministrazione, due consiglieri, i quali, insieme al presidente e al direttore generale, costituiranno un Comitato permanente.

Le attribuzioni del Comitato e le norme per il suo funzionamento e per la durata in carica dei suoi membri saranno determinate dallo Statuto.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione propone lo Statuto organico dell'Istituto e le eventuali modificazioni di esso e delibera:

1° sulla istituzione di sedi, uffici ed agenzie;

2° sulle tariffe dei premi per le singole forme di assicurazione e sui relativi tipi di polizze;

3° sulle proposte di contratti collettivi di assicurazione, anche da parte di pubbliche amministrazioni;

4° sui regolamenti interni di amministrazione;

5° sulla gestione e l'impiego dei fondi;

6° sugli accantonamenti per la riserva matematica e per le riserve di garanzia;

7° sui bilanci;

8° sulla compartecipazione del personale agli utili netti e sul piano di ripartizione degli utili stessi fra il personale amministrativo, tecnico e di produzione dell'azienda;

9° su tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione o che abbiano una particolare importanza per l'azienda.

Il Consiglio d'amministrazione nomina e rimuove il personale e ne determina le retribuzioni.

Lo Statuto disciplinerà l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio di amministrazione. Disciplinerà inoltre le garanzie per la vendita e l'acquisto dei titoli.

Le deliberazioni di cui al numero 2 saranno approvate con decreto reale, udito il Consiglio dei ministri, e quelle di cui al numero 8, saranno sottoposte all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 9.

Il direttore generale dell'Istituto nazionale è nominato con decreto reale, promosso dal

ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio dei ministri. Col decreto stesso sono stabiliti lo stipendio e le indennità del direttore generale.

Il direttore generale rappresenta l'Istituto, esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dirige i servizi tecnici e amministrativi.

Il direttore generale non può essere rimosso nè sospeso dall'ufficio altrimenti che con decreto reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio dei ministri.

Art. 10.

L'Istituto ha, nei limiti e colle modalità determinate dallo Statuto, impiegati amministrativi e tecnici, oltre agli incaricati della produzione e di altri servizi speciali.

Gli impiegati dell'Istituto non sono nè potranno essere equiparati agli impiegati dello Stato; e sono assunti con contratti a tempo determinato, rescindibili e rinnovabili a norma dello Statuto.

Lo Statuto determinerà pure le norme per la retribuzione degli impiegati.

All'atto della loro assunzione in servizio, gli impiegati dell'Istituto dovranno stipulare collo stesso un contratto di assicurazione nella misura e nei modi che saranno stabiliti dallo Statuto, e non avranno diritto ad altro trattamento di quiescenza o di pensione fuori di quello nascente dal loro contratto di assicurazione.

Nell'assunzione del personale dell'Istituto saranno assunti di preferenza in servizio dallo Istituto stesso coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, prestino da non meno di tre anni servizio presso le Imprese di assicurazione sulla durata della vita umana, e che siano riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione.

Agli impiegati tutti dell'Istituto nazionale nei loro rapporti con l'Istituto si intendono estese le disposizioni del Codice penale che riguardano i pubblici ufficiali.

Art. 11.

Il personale produttore sarà retribuito esclusivamente con provvigioni proporzionate al nu-

mero e all'entità degli affari per mezzo di esso conclusi. Niun altro compenso sotto qualsiasi forma e per qualsiasi titolo può essere corrisposto al personale produttore, eccetto i premi che l'Istituto eventualmente decida di concedere ai più attivi produttori.

Potranno essere autorizzati a procurare affari all'Istituto col corrispettivo fissato dallo Statuto i titolari degli uffici postali delle categorie designate dal ministro delle poste e telegrafi, i notai e i segretari ed impiegati comunali.

Il servizio di riscossione dei premi e il pagamento delle indennità derivanti da contratti di assicurazione, oltre che direttamente dagli organi dell'Istituto, potrà essere fatto, con esenzione da ogni spesa, da uffici postali delle due ultime categorie da designarsi d'accordo tra i ministri dell'agricoltura, industria e commercio e delle poste e dei telegrafi.

Le norme per la gestione di tale servizio saranno stabilite dal regolamento.

Art. 12.

Le funzioni di sindaci, in conformità alla disposizione dell'art. 184 del Codice di commercio, sono esercitate da un collegio costituito:

1° da un consigliere della Corte dei conti, designato annualmente dal presidente della Corte;

2° da un referendario del Consiglio di Stato, designato annualmente dal Presidente del Consiglio stesso;

3° da un ispettore degli Istituti di emissione o da un funzionario della Direzione generale degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, nominato annualmente dal ministro del tesoro.

I sindaci presenteranno ogni anno una relazione che, unitamente a quella del Consiglio di amministrazione dell'Istituto e ai bilanci, sarà comunicata dal ministro di agricoltura, industria e commercio al Parlamento.

Ogni triennio sarà comunicato al Parlamento il bilancio tecnico dell'Istituto.

Il decreto Reale di cui all'articolo 6 stabilirà pure il modo e la misura della retribuzione dei sindaci.

Art. 13.

Il Tesoro dello Stato aprirà un conto corrente all'Istituto nazionale di assicurazione sino

all'ammontare di 5,000,000 di lire perchè esso possa provvedere alle spese d'impianto e di gestione nei primi anni di esercizio.

Tale anticipazione produrrà un interesse pari a quello medio che si corrisponde per i buoni del Tesoro e verrà rimborsata nel termine massimo di dieci anni a partire dal terzo esercizio della gestione dell'Istituto, in annualità non inferiori al decimo della somma anticipata.

Art. 14.

Dagli utili netti annuali si preleveranno:

a) una quota non inferiore al 7 per cento per la riserva ordinaria;

b) la quota destinata, a norma dello Statuto, alla riserva di garanzia e ad ogni altra eventuale riserva;

c) la quota di compartecipazione che sia assegnata al personale amministrativo tecnico e di produzione dell'Istituto in misura non superiore al 5 per cento.

Gli utili netti residuali sono devoluti per intero alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

Art. 15.

Le norme tecniche per il calcolo della riserva matematica saranno determinate dallo Statuto.

Le riserve matematiche ed ogni altra disponibilità patrimoniale dell'Istituto nazionale di assicurazioni saranno impiegate, con divieto di qualsiasi altro impiego, nei modi seguenti:

1° in titoli del Debito pubblico consolidato del regno d'Italia;

2° in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano;

3° in cartelle emesse dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario in Italia;

4° in anticipazioni su pegno dei titoli, di cui ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo;

5° in acquisto, mediante cessione o surrogazione, di annualità dovute dallo Stato italiano;

6° in mutui sopra proprie polizze di assicurazione, nei limiti del corrispondente valore di riscatto;

7° in beni immobili urbani posti nel Regno, purchè liberi da ipoteche e da qualsiasi altro onere, ed in misura non superiore al decimo della riserva;

8° in sovvenzioni agli impiegati ed operai dello Stato, delle provincie e dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei Monti di Pietà, delle Camere di commercio, degli Istituti di emissione, contro garanzia della cessione di una quota parte degli emolumenti ad essi dovuti, autorizzata dalle leggi 30 giugno 1908, n. 335; e 13 luglio 1910, n. 444.

Gli amministratori, il cui voto motivato contrario non risulti dalle relative deliberazioni, sono collettivamente e solidalmente responsabili di qualsiasi investimento od impiego di fondi fatto in deroga alle norme del presente articolo.

Art. 16.

Gli utili dello Istituto nazionale di assicurazioni sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

I contratti fra l'Istituto nazionale di assicurazioni e gli assicurati sono soggetti alla tassa speciale, in surrogazione delle ordinarie tasse di bollo e di registro, regolata dal testo unico della legge relativa alle tasse sulle assicurazioni a sui contratti vitalizi, approvato col regio decreto 26 gennaio 1896, n. 44.

Art. 17.

L'Istituto nazionale di assicurazioni godrà della franchigia postale e telegrafica nelle forme e nei modi che saranno determinati nel regolamento.

Art. 18.

I pubblici funzionari che, nell'adempimento delle loro attribuzioni presso l'Istituto nazionale, vengano a conoscenza delle trattative o dei rapporti fra l'Istituto stesso ed i privati debbono serbare il segreto su tutto quanto è a loro conoscenza.

È in ogni caso vietato ai pubblici funzionari ed al personale dell'Istituto di tutte le categorie di comunicare agli agenti delle imposte notizie e dati comunque riferentisi a contratti fra l'Istituto nazionale ed i privati.

In caso di trasgressione sono applicabili le sanzioni stabilite dalla legge sullo stato degli impiegati civili (testo unico approvato con decreto Reale 22 novembre 1908, n. 693) per la inosservanza del segreto d'ufficio.

Art. 19.

Le somme dovute dall'Istituto nazionale per effetto di contratti di assicurazione non possono essere assoggettate a pignoramento o sequestro, salvo le disposizioni dell'art. 453 del Codice di commercio.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE IMPRESE ESERCENTI L'ASSICURAZIONE SULLA DURATA DELLA VITA UMANA E ALLE ASSOCIAZIONI TONTINARIE.

Art. 20.

I contratti di assicurazione sulla durata della vita umana stipulati prima della entrata in vigore della presente legge continueranno ad avere il loro pieno effetto secondo le condizioni generali e particolari risultanti dalle relative polizze.

Rimane fermo l'obbligo di cui all'art. 145 del Codice di commercio.

Gli assicuratori non potranno in alcun modo invocare le disposizioni di questa legge per annullare o modificare i contratti in corso.

Art. 21.

Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le imprese nazionali ed estere, che esercitano in Italia le assicurazioni sulla durata della vita umana, debbono presentare all'ufficio del registro del luogo in cui ciascuna ha il suo stabilimento principale nel Regno il repertorio delle polizze di assicurazione sulla durata della vita umana, con le seguenti indicazioni per ciascuna polizza: numero d'ordine, data di emissione, nome, cognome e domicilio dell'assicurato, nome, cognome e domicilio del beneficiario, natura del contratto di assicurazione, somma assicurata.

Il repertorio sopra indicato sarà dal ricevitore del registro vidimato e chiuso nelle forme che saranno indicate dal regolamento in applicazione della presente legge.

La misura della somma assicurata con ciascun contratto in vigore all'atto della promulgazione della presente legge non potrà essere aumentata. I contratti stipulati allo scopo di aumentare e la somma precedentemente assicurata, sa-

ranno ritenuti nulli e cadranno sotto le disposizioni dell'articolo 4 della presente legge.

Per le imprese che lascino decorrere infruttuosamente il termine sopra indicato senza avere adempiuto all'obbligo della denuncia dei contratti, provvederà il Ministero di agricoltura, industria e commercio ai necessari accertamenti a spese dell'impresa inadempiente, la quale incorrerà in una pena pecuniaria di lire cinquemila esigibile colle forme stabilite dalla legge sulle tasse di registro.

Nel caso che le imprese non adempiano o adempiano incompiutamente all'obbligo stabilito dal comma 1° di quest'articolo, esse incorreranno, per ogni polizza omessa o denunciata per valore insufficiente, in una pena pecuniaria che non potrà essere minore di lire cento.

A decorrere dal termine indicato nel primo comma di questo articolo e per altri 90 giorni successivi, potranno gli assicurati prendere visione delle denunce fatte dall'impresa e per le sole polizze che li riguardano, senza pagamento di tassa alcuna e, nel caso di mancata o insufficiente denuncia, provvedere alla denuncia delle polizze da essi stipulate.

Saranno ritenuti nulli e fatti in frode alla presente legge, qualunque data vi apparisca, tutti i contratti di assicurazione sulla durata della vita umana che non siano registrati nel repertorio polizze delle imprese assicuratrici, vidimato e chiuso a' termini del presente articolo e dopo la scadenza del termine indicato nel precedente capoverso.

Trascorso il tempo utile per le denunce delle polizze, così da parte delle imprese assicuratrici, come da parte degli assicurati, questi conservano sempre il diritto di ripetere dalle imprese assicuratrici il rimborso dei premi pagati assieme agli interessi capitalizzati alla fine di ciascun periodo annuale.

Art. 22.

È vietato in Italia l'esercizio delle Associazioni tontinarie o di ripartizione, sia nazionali che estere.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio provvederà, entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge, a norma della legge 26 febbraio 1902, n. 9, alla nomina di un commissario Regio per ciascuna Associazione nazionale od estera, il quale procederà

allo accertamento della situazione patrimoniale e alla determinazione dei diritti dei singoli soci nonché delle quote percentuali loro spettanti.

Il commissario assume l'amministrazione dell'Associazione con tutti i poteri dei liquidatori delle Società di commercio.

Le forme ed i modi della gestione straordinaria saranno determinati dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Gli atti attinenti alla liquidazione saranno esenti dalle tasse di registro e bollo.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge restano sospese le dichiarazioni di decadenza dei soci per causa di morosità non che le eliminazioni per morte.

Spettano agli eredi dei soci tutti i diritti derivanti dallo Statuto dell'associazione e dalle disposizioni della presente legge.

Agli effetti del divieto di esercizio e dei provvedimenti contenuti nel presente articolo s'intendono estese alle Associazioni tontinarie o di ripartizione, sia nazionali che straniere, le disposizioni del 1° comma dell'art. 2 della presente legge.

Art. 23.

È ammesso per i soci delle Associazioni tontinarie o di ripartizione nazionali il diritto al recesso, che può essere esercitato entro sessanta giorni dalla pubblicazione fatta dal commissario Regio degli accertamenti di cui è cenno nel comma 2° dell'articolo precedente nella *Gazzetta Ufficiale* e nel foglio degli annunci ufficiali della provincia nella quale ha sede la Associazione.

I soci che entro il detto termine non avranno espressa la volontà del recesso si intenderanno, se operai, iscritti alla Cassa nazionale di previdenza, se non operai si considereranno assicurati, per un contratto di rendita vitalizia o per un capitale differito, presso l'Istituto nazionale di assicurazioni.

Le operazioni di riparto fra la Cassa nazionale di previdenza e l'Istituto nazionale di assicurazioni, saranno dal commissario, di cui all'articolo precedente, compiute con l'assistenza di un delegato per ciascuno dei due Istituti.

Art. 24.

I soci delle imprese tontinarie o di ripartizione nazionali che, in virtù della presente

legge, sono iscritti presso la Cassa nazionale di previdenza e quelli che saranno assicurati presso l'Istituto nazionale continueranno nei versamenti, a cui erano obbligati verso le associazioni alle quali appartenevano, salva in loro la facoltà di aumentare i contributi, osservando le norme che all'uopo saranno stabilite nel regolamento.

I soci delle imprese tontinarie iscritti o assicurati come sopra saranno accreditati presso la Cassa nazionale di previdenza o presso l'Istituto nazionale di assicurazioni, sotto forma di versamenti unici anticipati per costituzione di rendite vitalizie, o di capitale differito, delle quote che ad essi potranno spettare sul patrimonio delle associazioni cui appartengono.

Art. 25.

I provvedimenti del Ministero, menzionati nel presente titolo, potranno essere esclusivamente impugnati con ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, a norma dell'articolo 22 della legge sul Consiglio di Stato, testo unico, approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 638, senza che possa esserne sospesa l'esecuzione.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 26.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio presenterà, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge per la riforma della Cassa nazionale di previdenza.

Art. 27.

Le imprese, nazionali ed estere, che, all'atto della promulgazione della presente legge esercitano l'assicurazione sulla durata della vita umana, dovranno, entro un mese, presentare al Ministero d'agricoltura, industria e commercio le tabelle di mortalità, indicare il saggio d'interesse che servi di base al calcolo delle riserve matematiche alla chiusura dell'ultimo esercizio.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio controllerà, ove lo creda opportuno, mediante ispezioni dei libri e dei documenti tecnici e amministrativi dell'azienda, la mor-

talità effettiva degli assicurati e l'effettivo saggio di rendimento dei capitali.

Qualora si rilevino differenze notevoli nell'uno o nell'altro di questi elementi, il Ministero d'agricoltura, industria e commercio procederà alla revisione immediata del calcolo delle riserve, contestando all'impresa assicuratrice le differenze rilevate e promuovendo all'uopo le eventuali reintegre.

Art. 28.

L'Istituto nazionale di assicurazioni su richiesta delle imprese nazionali od estere di assicurazione sulla durata della vita umana accetterà la cessione dei portafogli delle imprese richiedenti pel complesso dei contratti di assicurazioni sulla durata della vita umana da esse stipulati nel Regno anteriormente al 31 dicembre 1911, a condizione che le imprese cedenti versino, od assicurino con valide garanzie, giudicate tali dal Consiglio d'amministrazione, all'Istituto l'ammontare delle riserve matematiche corrispondenti alla durata dei contratti, depurate delle spese di acquisizione non ancora ammortizzate.

La competenza esclusiva a risolvere le controversie che sorgessero sull'applicazione del precedente capoverso, spetta alla quinta sezione del Consiglio di Stato che giudicherà con le norme di procedimento che saranno determinate dal regolamento.

Le norme relative al calcolo delle riserve matematiche e all'ammortamento delle spese di acquisizione, agli effetti del presente articolo, saranno fissate per decreto reale, udito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assicurazioni.

Per effetto delle cessioni di cui sopra l'Istituto nazionale di assicurazioni rimane sostituito alla impresa assicuratrice cedente negli obblighi e nei diritti verso ciascuno degli assicurati, in conformità dei patti e delle condizioni risultanti dalle rispettive polizze contrattuali.

Le cessioni summenzionate sono esenti dalle tasse di registro e bollo.

Art. 29.

Le compagnie e le imprese che alla data del 31 dicembre 1911 esercitavano legalmente nel Regno le assicurazioni sulla durata della vita

umana possono essere autorizzate a continuare le loro operazioni per non oltre dieci anni a partire dal novantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.

L'autorizzazione è data con decreto reale ed è subordinata alle seguenti condizioni:

1° che le imprese assicuratrici cedano all'Istituto nazionale il quaranta per cento di ciascun rischio assunto dopo l'entrata in vigore della presente legge;

2° che le imprese assicuratrici nazionali ed estere impieghino in titoli del debito pubblico dello Stato, o garantiti dallo Stato, vincolati presso la Cassa depositi e prestiti, la metà dei premi riscossi in corrispondenza dei rischi assunti e i frutti ottenuti dai titoli medesimi;

3° che le imprese assicuratrici depositino presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio le tariffe dei premi che ciascuna intende richiedere per le singole forme di assicurazioni e ne ottengano l'approvazione.

Le imprese nazionali od estere, autorizzate a continuare nel Regno le operazioni di assicurazione sulla vita, debbono comunicare integralmente tutti i contratti stipulati nel Regno, all'Istituto nazionale di assicurazione, entro 30 giorni dalla perfezione dei contratti stessi.

Le imprese nazionali od estere che non denunziassero o denunziassero in modo incompiuto all'Istituto nazionale, i contratti stipulati nel Regno o che denunziassero una misura di premio percepito inferiore a quello effettivamente corrisposto dall'assicurato, saranno passibili di multa, nella misura di cui all'articolo 4.

Le tariffe di cui al comma 3° del presente articolo non possono essere mutate se non è trascorso almeno un triennio dalla data del decreto di approvazione. Le variazioni di tariffa debbono essere in ogni caso approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, almeno due mesi prima della loro andata in vigore.

Le disposizioni concernenti la cessione di portafogli da parte delle imprese nazionali ed estere all'Istituto Nazionale di assicurazioni, di cui all'articolo 28, s'intendono estese all'insieme delle polizze assunte dalle singole imprese e riassicurate presso l'Istituto Nazionale ai termini del presente articolo.

La cessione dei rischi sarà assunta dall'Istituto solamente dal giorno nel quale potrà cominciare le sue operazioni di assicurazione diretta.

Art. 30.

La cessione del rischio da parte delle imprese private di assicurazione, all'Istituto nazionale, sarà fatta contro il corrispettivo di una corrispondente aliquota del premio risultante dalla polizza di assicurazione, depurato della quota-parte di spese di acquisizione, in misura non mai superiore al 70 per cento del premio del primo anno.

Negli anni successivi l'aliquota di premio da corrispondersi dalle imprese private all'Istituto Nazionale, sarà depurata delle spese di incasso in misura non mai superiore al 5 per cento del premio annuo.

La quota di premio da corrispondersi dalle imprese private all'Istituto Nazionale per la cessione di cui sopra, non sarà mai, qualsiasi

la cifra di premio indicata nella polizza di assicurazione, inferiore a quella portata dalla tariffa approvata ai termini del numero 3° dell'articolo precedente.

Art. 31.

L'Istituto nazionale sarà libero di non accettare la cessione di polizze corrispondenti a rischi assunti a giudizio del Consiglio di amministrazione, senza sufficienti cautele.

Le somme che l'Istituto nazionale deve versare alle imprese assicuratrici per i sinistri avvenuti o per le polizze maturate, sono vincolate a favore degli assicurati o dei beneficiari delle polizze stesse.

Art. 32.

Il regolamento per la esecuzione della presente legge, sarà emanato entro due mesi e stabilirà la data della entrata in vigore della legge.